

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 2 ottobre 2024, n. 440
ASP ISTITUTO FRANCESCO DE VITI Soggetto titolare (P.I. 83000380754)_ ALBATROS SRL Soggetto gestore (P.IVA 05163160756) - Rilascio Autorizzazione all'esercizio con PRESCRIZIONE, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 5/2019 del 21/01/2019 e D.G.R. n. 793 del 02/05/2019, per Rsa di mantenimento disabili di tipo B di cui al RR n.5/2019 con dotazione di n. 22 posti letto, denominata "Comunità Socio Riabilitativa Alba 1 - Dopo Di Noi- Istituto F. De Viti" sita in Castro (LE) alla via Vittorio Veneto n.60.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone:

- **all'articolo 3** che: *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...)) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprio competenze (...)"*;

- **all'articolo 8**, *" 1.Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune . 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernete il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis) 5. La Regione e il Comune avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del*

dipartimento di prevenzione è effettuato entro 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico", tra cui quello oggetto del presente provvedimento";

- **all'art. 29, commi 6**, che:

"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);

b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);

c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);

d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);

e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);

f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);

g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);

h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);

i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);

i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

1) il fabbisogno regionale di strutture;

2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;

3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale".

7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero."

L'art. 12 della L.R. n.9/2017 comma 8 stabilisce *"8. Alle strutture private accreditate con il Servizio sanitario regionale e a quelle autorizzate all'esercizio non si applica il limite di età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario previsto per le strutture pubbliche all'articolo 15-novies, comma 1, del d.lgs. 502/1992"*

Con riferimento alla struttura in oggetto, in data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019

ad oggetto *“Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.”* (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede all’art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l’autorizzazione all’esercizio), che:
*“In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:
(...)*

d)“i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento”

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 5/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra cui, in particolare, l’art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

1. *I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

2. *Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1”.*

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, avente ad oggetto: *“R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all’esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento”*, pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l’altro, quanto segue:

SEZIONE 1 - TIPOLOGIA DI NUCLEI PER I QUALI SI PUÒ RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO

- alla *“Sezione 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l’autorizzazione all’esercizio R.R. n. 5/2019 – Fabbisogno (nuclei di mantenimento disabili gravi e non gravi o privi del sostegno familiare (...))*

1. “Comunità socioriabilitativa ex art. 57 RR n. 4/2007 e s.m.i.,

In riferimento alle strutture oggetto di disciplina da parte del R.R. n. 5/2019, l’art. 9 “DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO” prevede al comma 3, ultimo capoverso, che:

“Le strutture Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono optare per la scelta di riconvertirsi in strutture sociosanitarie - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo B per persone disabili non gravi o privi del sostegno familiare. Diversamente, le strutture Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono mantenere l’autorizzazione al funzionamento ai sensi del R.R. n. 4/2007 e mantenere lo status di strutture socioassistenziali.”

Il principio contemplato nel R.R. n. 5/2019 in riferimento alle Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n.

4/2007 già autorizzate al funzionamento si applicherà anche alle seguenti strutture:

- ai posti letto di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019. Queste ultime potranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo E. In tal caso, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti letto di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come nuovi nuclei di RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo B. In alternativa, potranno mantenere lo status di strutture socioassistenziali e, pertanto, richiedere l'autorizzazione al funzionamento come una delle strutture socioassistenziali per disabili di cui al R.R. n. 4/2007; (...)

Per i dettagli sulla presentazione delle istanze ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della LR. n. 9/2017 e s.m.i. si rinvia agli allegati al presente provvedimento. Tuttavia, va precisato da subito che l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale per la realizzazione delle strutture socio sanitarie di cui al presente paragrafo sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste, in ragione della riserva di posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio prevista dai R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019 per le strutture in oggetto."

- Nell'allegato A al paragrafo 2 - REQUISITI PER LE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 3, LETT. d) R.R. n. 5/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO – RR 5/2019 – Requisiti per le ex Comunità socioriabilitative art. 57 R.R. 4/2007 e s.m.i. è previsto specificatamente che:

L' art. 12 del R.R. n. 5/2019 , al paragrafo 12.4 prevede :

"1. Le Comunità socioriabilitativa x art. 57 R.R. n. 4/ 2007 e s.m.i. e le RSSA ex art. 58 R.R. 4/ 2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni a dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento come alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini dell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio come RSA disabili - nuclei di mantenimento per disabili gravi e nuclei di mantenimento disabili non gravi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei di mantenimento per soggetti disabili"

Ai sensi del precedente art. 12.4 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento del l' autorizzazione all'esercizio sono i seguenti :

R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA disabili di cui all'art. 4 del R.R. n.5/2019

R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art . 36 - requisiti comuni alle strutture
- art . 57 - requisiti strutturali

R.R. n. 5/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO DELLE RSA DISABILI

- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA disabili
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA disabili

R.R. n. 5/2019 -ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA disabili
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA disabili
- 7.3.2 Requisiti specifici organizzativi per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo B per disabili con moderato impegno assistenziale o disabili privi di sostegno familiare

- *Al paragrafo 8 – “R.R. n. 5/2019 - PROCEDURE PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO AI SENSI DELLA L.R. N. 9/2017 e s.m.i. DA PARTE DELLE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO” – in merito alle tipologie di finanziamento ammesso, si prevede che “Per contributo con fondi FESR s’intendono quei contributi ammessi ed erogati per l’intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull’ Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull’Azione 9.10 - 9.11 del POR Puglia 2014-2020, a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell’ entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo.”*

Richiamato, in particolare, l’art. 57 del RR n.4/2007 nel quale si prevede esplicitamente che

“ (...)La struttura è costituita da:

- *camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti letto;*
- *servizio igienico, attrezzato per la non autosufficienza, in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere comunicante;*
- *per le camere da letto doppie, la disposizione dei posti letto è in orizzontale, evitando la disposizione “a castello”;*
- *dotazione di condizionatore d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.*

La struttura deve comprendere una sala pranzo e cucina attrezzata, uno spazio destinato alle attività giornaliere ed al tempo libero, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti. Deve, inoltre, essere dotata, per ogni piano, di un servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico riservato per il personale.

Tutti i locali sono privi di barriere architettoniche ed adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza.”

Per tutto quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art.7 della L.R. n.9/2017, è stato espresso con determinazione dirigenziale n.55 del 27/02/2020, notificata in pari data con nota prot. n. AOO183/003199, questa Sezione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Castro in relazione all’istanza presentata da ASP Istituto Francesco de Viti” per l’autorizzazione alla realizzazione di una RSA disabili di cui al RR n.5/2019 con n. 22 posti letto per disabili meno gravi di tipo B da realizzarsi in Via Vittorio Veneto n. 60 denominata “Comunità Socio-riabilitativa Alba 1- Dopo di Noi” con la **PRESCRIZIONE, salvo decadenza**, che la Asp Istituto Francesco de Viti doti, ogni piano, di servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo,

E con l’ulteriore precisazione che:

- L’Asp Istituto Francesco de Viti è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della “Planimetria” presentata a questa Sezione in data 09/01/2020, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n.5/2019 e DGR n. 793/2019, ivi compreso quanto previsto con la prescrizione di cui innanzi;*
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Castro, dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dall’Asp Istituto Francesco de Viti alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;*
- per lo standard di personale di cui all’art 7.3.2 del R.R. 5/2019, riferito all’attività assistenziale di n. 22 p.l. pari a n. 2 nuclei, deve essere rapportato al numero dei posti previsti per il nucleo;*
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell’autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal*

ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento; scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria."

Con delibera n. 5 del 18/03/2022 del Commissario Straordinario Dott. Luigi Ecclesia veniva assegnata l'aggiudicazione definitiva per la gestione ventennale della struttura denominata "Comunità socio riabilitativa alba-1 dopo di noi" sita in Castro (Le) alla Via Vittorio Veneto, nc. 60 alla società "ALBATROS SRL" con sede legale in Andrano (LE) alla via Boccaccio 50bis.

La società aggiudicataria "Albatros Srl" ha adeguato la struttura denominata "Comunità socio riabilitativa alba-1 dopo di noi" sita in Castro (Le) alla Via Vittorio Veneto, nc. 60 alle prescrizioni imposte nella DD 55/2020, e trasmesso alla Regione Puglia gli elaborati planimetrici aggiornati con l'individuazione di quanto richiesto nella predetta DD.

Con Determinazione n. 357 del 26.11.2020 il Comune di Castro_1° Settore _affari generali autorizzava la realizzazione della struttura di cui al predetto parere di compatibilità;

L'intervento di cui trattasi riguarda una Rsa disabili (ex art. 57 R.R. n.4/2007), ricadente nell'ambito di applicazione dell'art.29 comma 7 della L.R. n.9/2017 avendo la Asp Istituto Francesco de Viti beneficiato di un finanziamento per la realizzazione del progetto "Comunità socio riabilitativa Dopo di noi"

Con pec del 15/05/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/10141 del 11/07/2023, il legale rappresentante della società Albatros S.r.l. trasmetteva allo scrivente Servizio istanza di autorizzazione all'esercizio, allegando la seguente documentazione:

- DD n. 55 del 27/02/2020 ad oggetto "Autorizzazione alla realizzazione nella ASL LE di n. 1 RSA disabili di cui al R.R. n.5 del 21/05/2019, ed alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019. Parere favorevole, CON PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità dell'Asp Istituto Francesco de Viti per la struttura denominata "Comunità socio riabilitativa alba 1 – Dopo di Noi" sita in Castro, alla via Vittorio Veneto n.60";
- Determinazione n. 357 del 26.11.2020 con cui il Comune di Castro_1° Settore _affari generali autorizzava la realizzazione ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 9/2017 di una R. S. A. disabili di cui al R. R. 5/2019 con n. 22 posti per disabili meno gravi tipo B, da realizzarsi in Via Vittorio Veneto n.60 denominata "Comunità socio-riabilitativa Alba 1 – Dopo di Noi";
- Segnalazione certificata di agibilità;
- Documento di identità e tessera sanitaria della Sig.ra Contaldo Lorella, in qualità di legale rappresentante della società Albatros Srl;
- Deliberazione del commissario straordinario n. 5 del 18/03/2022 ad oggetto "Determinazioni per l'affidamento della concessione per la gestione della comunità socioriabilitativa denominata "Alba 1 – Dopo di noi" ubicata nel Comune di Castro, di cui al RR n. 5/2019, ex art 57 del Reg. Regione Puglia n. 04/2007 – Aggiudicazione definitiva";
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale la Sig. Contaldo Lorella, in qualità di legale rappresentante della Albatros Srl dichiarava "di affidare la responsabilità sanitaria al dott. Mengoli Pietro nato (...) laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Padova il 09/11/1979 con specializzazione in cardiologia iscritto presso l'Ordine dei Medici della provincia di Lecce";
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale il Sig. Ecclesia Luigi, in qualità di legale

- rappresentante dell'ASP Istituti de Viti dichiarava *"l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art.9, comma 5, L.R. n.9/2017 e s.m.i."*;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale la Sig.ra Contaldo Lorella, in qualità di legale rappresentante della Albatros Srl dichiarava *"l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art.9, comma 5, L.R. n.9/2017 e s.m.i."*;
 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale la Sig.ra Contaldo Lorella, in qualità di legale rappresentante della Albatros Srl dichiarava *"che il numero e le qualifiche del personale in organico nella struttura distinto per tipologia e numero sono conformi alle previsioni di cui alle sezioni "requisiti minimi organizzativi" e "requisiti specifici organizzativi" di cui al regolamento regionale"*;
 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale la Sig. Contaldo Lorella, in qualità di legale rappresentante della Albatros Srl dichiarava *"che la struttura denominata comunità socioriabilitativa alba 1 dopo di noi sita in Castro (LE) alla via Vittorio Veneto nc 60 possiede i requisiti generali, minimi e specifici previsti dal RR n.5/2019"*;
 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale il Sig. Contaldo Arturo Antonio, in qualità di architetto dichiara *"che l'attività di progetto non rientra in alcuna categoria di cui all'elenco del DPR 151/2011 e s.m.i. e, pertanto, non vi è obbligo di inoltrarla al Comando dei Vigili del Fuoco della Provincia di Lecce"*;
 - Organigramma del personale;
 - Nota prot. nr. 1687/2023 del 3/3/2023 ad oggetto *"SCIA (ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DPR 160/2010 e art. 18-bis L. 241/1990) per un intervento di "Comunicazione di messa in esercizio di ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore, la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, non destinati ad un servizio pubblico di trasporto (piattaforma per disabili) e richiesta assegnazione del numero matricola"*;
 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
 - Richiesta autorizzazione all'esercizio della Albatros Srl per una Rsa disabili di cui al RR 5/2019 del 21.01.2019 denominata Comunità socio riabilitativa alba 1 dopo d noi sita in Castro dell'Asp Istituto Francesco De Viti;
 - Elaborati planimetrici.

Con pec del 15/05/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0010141 del 11/07/2023, il legale rappresentante dell'Asp Istituto de Viti trasmetteva allo scrivente Servizio la stessa documentazione trasmessa in data 15/05/2023 dal legale rappresentante della società Albatros S.r.l.

Con nota prot. n. AOO_183/0018419 del 15/01/2024, in riscontro alla predetta richiesta di autorizzazione all'esercizio, questa Sezione :

- chiedeva *"alla Asp Istituto de Viti, ad integrazione di quanto già trasmesso, di inoltrare il modello di domanda compilato con i dati di entrambi i soggetti (titolare e gestore) e sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti."*

- invitava Il Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, presso la sede della Rsa di mantenimento disabili di tipo B di cui al RR n.5/2019 con dotazione di n. 22 posti letto, denominata *"Comunità Socio Riabilitativa Alba 1 – Dopo Di Noi- Istituto F. De Viti"* sita in Castro (LE) alla via Vittorio Veneto n.60, al fine di verificare il possesso dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 5/2019 ed ad attestare l'esito della verifica mediante la trasmissione alla Regione della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio.

In riscontro a quanto richiesto con la predetta nota prot. AOO_183/0018419 del 15/01/2024, il legale rappresentante della società Albatros, con pec del 17/01/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0027639/2024 del 18/01/2024, trasmetteva l'istanza di autorizzazione all'esercizio compilata con i dati di entrambi i soggetti (titolare e gestore), firmata dai rispettivi legali rappresentanti. Alla predetta istanza,

venivano allegati i documenti di riconoscimento della Sig.ra Contaldo Lorella, in qualità di legale rappresentante della Albatros S.r.l. e del Sig. Ecclesia Luigi, in qualità di legale rappresentante della Asp Istituto de Viti.

In riscontro alla predetta nota di incarico, con pec trasmessa in data 18/06/2024, acquisita al prot di questo Ente al n. AOO183/0301663/2024 del 18/06/2024, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE trasmetteva, ad esito del sopralluogo ai fini della verifica dei requisiti minimi, organizzativi e strutturali per l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art 8 comma 3 della L.R. n. 9 del 2017, il verbale con allegata la scheda delle operazioni di verifica.

Nel predetto verbale, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce comunicava parere favorevole rappresentando quanto segue *"In relazione alla nota n. 0018419 del 15/01/2024 con cui si invita questo Dipartimento di Prevenzione ad effettuare il sopralluogo ai sensi dell'art.8 comma 3 e 5 della L.R. 9/2017, per la verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, presso la RSA Disabili denominata "Albatros s.r.l." sita in Castro (Le) alla via Vittorio Veneto, n. 60, di cui la Rappresentante Legalmente è la Sig.ra Lorella Contaldo (...omissis...), si comunica che il personale ispettivo ha concluso le operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in oggetto, riscontrando quanto riportato nell'ALLEGATO 2 (scheda delle operazioni RSA disabili), così come richiesto da Codesto Servizio;*

Il Responsabile Sanitario della struttura è la Dott.ssa Antonella Ciullo nata a omissis (Le) il 08.05.1961 di anni 63.

Si attesta l'esito positivo della verifica dei requisiti strutturali di cui all'art. 57 del RR 4/2007 e di quelli minimi e specifici organizzativi e tecnologici di cui al RR 5/2019 per 22 posti. (...)"

Dal verbale di sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce, si rileva che la figura del Responsabile sanitario è cambiata rispetto a quando l'istante ha presentato istanza di autorizzazione all'esercizio. L'attuale responsabile sanitario della struttura è la Dott.ssa Antonella Ciullo nata il 08/05/1961 a omissis laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari il 25/07/1985, con specializzazione in Ortopedia e Traumatologia in data 09/11/2001 presso l'Università di Bari, iscritto presso l'Ordine dei Medici della provincia di Lecce dal 30/12/1985 al numero 4200.

Unitamente al predetto verbale di sopralluogo, il Dipartimento di Prevenzione trasmetteva la seguente documentazione:

- Allegato 1 – Elenco nominativo degli operatori comprensivo dei dati anagrafici e con l' indicazione della qualifica, del titolo di studio, dell'iscrizione all'Albo ove prevista e della tipologia del Contratto (part-time/Full-time);
- Allegato 2 *"Scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio – RSA DISABILI"*; Modulo A *"Requisiti minimi e specifici organizzativi"*; Modulo B - *"Requisiti strutturali"* e Modulo C *"Requisiti tecnologici"*; Modulo D- *"Esito delle verifiche effettuate"*;
- Lettere di impegno all'assunzione del personale da impiegare nella struttura;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il personale dichiara il possesso del titolo di studio;
- Dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Quanto ai requisiti organizzativi previsti dal RR n.5/2019, si rileva quanto segue:

- Richiamate le precisazioni di cui all'art.7.3.2 *"Requisiti specifici organizzativi per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo B per disabili con moderato impegno assistenziale o disabili privi di sostegno familiare"* del RR n.5 del 2019 che stabilisce quanto segue:

" Lo standard minimo sotto riportato è riferito all'attività assistenziale di n.1 nucleo da 20 posti letto. In presenza di un numero di nuclei superiori a 1, lo standard di personale di un nucleo è moltiplicato per il numero

di nuclei autorizzati. In presenza di nuclei con numero di posti letto inferiori a 20, il personale è rapportato al numero dei posti, fermo restando il rispetto della presenza dell'operatore socio sanitario nell'arco delle 24 ore.

Le figure professionali sono espresse in unità di lavoro a tempo pieno

1 unità di medico = 38 ore sett.

1 unità di altre figure professionali = 36 ore sett.

Laddove sono indicate le ore, queste si intendono ore a settimana

Il personale riportato in tabella s'intende personale in organico, come rilevabile dalla documentazione obbligatoria in materia di lavoro". (...)

Ferma restando la dotazione organica relativa agli OSS, stabilita nella tabella di cui innanzi in misura pari a n. 5 unità per ogni modulo da 20 posti letto, nelle strutture con più moduli l'organico complessivo del personale OSS è utilizzato in funzione delle necessità assistenziali unitarie della struttura assicurando comunque la copertura durante il turno di notte di n. 1 OSS su 40 pazienti."

- Rilevato che la struttura in oggetto ha una dotazione di n. 22 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di Tipo B di cui al RR. n.5/2019 e che il predetto RR n. 5/2019 prevede per la figura dell'infermiere un debito ore settimanale totale di 39,6 ore.
- Atteso che dalle risultanze delle verifiche effettuate (Tabella 2.1 Modulo A - Requisiti organizzativi) dal Dipartimento di Prevenzione della ASL LE si rileva la presenza di 1 unità infermieristica (36 ore dichiarate) per 22 p.l. di Rsa di mantenimento disabili di Tipo B di cui al RR. n.5/2019.
- Considerato che dall'istruttoria effettuata dallo scrivente Servizio sulla documentazione pervenuta, è emersa la seguente carenza organizzativa:
 - Infermiere: Carente di 3,6 ore settimanali;

La struttura in oggetto dovrà, pertanto, integrare l'organico di personale infermieristico delle già citate 3,6 ore settimanali.

- Tenuto conto, altresì, che dalla documentazione trasmessa dal Dipartimento in oggetto, si rilevano impegni all'assunzione per gli operatori della struttura. Il personale individuato nell'organigramma riportato nell'Allegato 1, pertanto, dovrà essere regolarmente assunto ed immesso in servizio.

Considerato quanto sopra

Si propone

- di **rilasciare l'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 della L R 9 del 2017 e ssmmii, RR n.5/2019 e DGR 793/2019, a

Ente Titolare: Asp Istituto de Viti _ P.I. 83000380754

Legale Rappresentante: Sig. Ecclesia Luigi, in qualità di legale rappresentante della Asp Istituto de Viti

Ente Gestore: Albatros s.r.l._ P.I 05163160756

Legale rappresentante ente gestore: Sig.ra Contaldo Lorella

Sede legale ente gestore: Via Boccaccio 50 bis in Andrano (Le)

Sede operativa della struttura: Via Vittorio Veneto n. 60 in Castro (Le)

Tipologia: Rsa di mantenimento disabili di tipo B di cui al RR n.5/2019

N. posti autorizzati all'esercizio: 22 p.l.

Responsabile Sanitario: **Dott.ssa Ciullo Antonella** nata il 08/05/1961 a omissis laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari il 25/07/1985, con specializzazione in Ortopedia e Traumatologia in

data 09/11/2001 presso l'Università di Bari, iscritto presso l'Ordine dei Medici della provincia di Lecce dal 30/12/1985 al numero 4200.

con la seguente prescrizione da sanare entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto di autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia della medesima – il legale rappresentante della Asp Istituto de Viti, in qualità di soggetto titolare ed il legale rappresentante della Società Albatros S.r.l., in qualità di soggetto gestore della Rsa di mantenimento disabili di tipo B di cui al RR n.5/2019 in oggetto, trasmetteranno a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE, idonea documentazione:

- Elenco nominativo di tutto il personale impiegato nella Rsa disabili in oggetto, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, completo di qualifica professionale, titolo di studio, tipologia di contratto, debito orario, CCNL applicato;
- Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, con indicazione specifica della data di assunzione e/o incarico, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella Rsa disabili in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del responsabile sanitario e sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39;
- Sanatoria della carenza oraria rilevata per la figura dell'infermiere per 3,6 ore/sett. secondo le previsioni suesposte.

- di incaricare il Dipartimento di prevenzione della ASL LECCE della verifica dell'adempimento alla prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, il quale (Dipartimento di prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 5/2019 per Rsa di mantenimento disabili di tipo B e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- di precisare, inoltre che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario.”*

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di **rilasciare l'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 della L R 9 del 2017 e ssmii, RR n.5/2019 e DGR 793/2019, a

Ente Titolare: Asp Istituto de Viti _ P.I. 83000380754

Legale Rappresentante: Sig. Ecclesia Luigi, in qualità di legale rappresentante della Asp Istituto de Viti

Ente Gestore: Albatros s.r.l._ P.I 05163160756

Legale rappresentante ente gestore: Sig.ra Contaldo Lorella

Sede legale ente gestore: Via Boccaccio 50 bis in Andrano (Le)

Sede operativa della struttura: Via Vittorio Veneto n. 60 in Castro (Le)

Tipologia: Rsa di mantenimento disabili di tipo B di cui al RR n.5/2019

N. posti autorizzati all'esercizio: 22 p.l.

Responsabile Sanitario: **Dott.ssa Ciullo Antonella** nata il 08/05/1961 a *omissis* laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari il 25/07/1985, con specializzazione in Ortopedia e Traumatologia in data 09/11/2001 presso l'Università di Bari, iscritto presso l'Ordine dei Medici della provincia di Lecce dal 30/12/1985 al numero 4200.

con la seguente prescrizione da sanare entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto di autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia della medesima – il legale rappresentante della Asp Istituto de Viti, in qualità di soggetto titolare ed il legale rappresentante della Società Albatros S.r.l., in qualità di soggetto gestore della Rsa di mantenimento disabili di tipo B di cui al RR n.5/2019 in oggetto, trasmetteranno a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE, idonea documentazione:

- Elenco nominativo di tutto il personale impiegato nella Rsa disabili in oggetto, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, completo di qualifica professionale, titolo di studio, tipologia di contratto, debito orario, CCNL applicato;
- Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, con indicazione specifica della data di assunzione e/o incarico, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella Rsa disabili in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;

- Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del responsabile sanitario e sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39;
- Sanatoria della carenza oraria rilevata per la figura dell'infermiere per 3,6 ore/sett. secondo le previsioni suesposte.

di incaricare il Dipartimento di prevenzione della ASL LECCE della verifica dell'adempimento alla prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, il quale (Dipartimento di prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 5/2019 per Rsa di mantenimento disabili di tipo B e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- di precisare, inoltre che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario.”*
- di notificare il presente provvedimento:
- **Al Comune di Castro (protocollo.comune.castro@pec.rupar.puglia.it);**
- **A ALBATROS SRL Soggetto gestore (P.IVA 05163160756) – con sede legale in Andrano (Le) in Via Boccaccio 50bis, in persona del legale rappresentante Sig.ra Contaldo Lorella (srlalbatros@arubapec.it);**
- **Alla Asp Istituto Francesco De Viti (P.IVA 83000380754) - con sede legale in Ortelle in via V. Emanuele n. 2 , in persona del legale rappresentante Sig. Ecclesia Luigi (istitutofdeviti@pec.it);**
- **Al Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE (sispsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it / dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it)**

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;

- f. il presente atto, composto da n. 17 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di
Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro